

## **Corto circuito tra registri, operativi quello del Coni e del Dipartimento Sport**

*Per Associazioni e Società possibile aggravio con obbligo di doppia iscrizione*

L'entrata in vigore del Dlgs 39/2021, a decorrere dal 31 agosto scorso, ha reso operativo il nuovo Registro nazionale attività sportive dilettantistiche, presso il Dipartimento per lo Sport. Un evento piuttosto rilevante, posto che all'iscrizione è subordinata sia la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica delle attività di Asd/Ssd sia la fruizione dei benefici (fiscali e non) legati a tali qualifiche.

Peraltro, come previsto espressamente dalla norma, il nuovo elenco tenuto dal Dipartimento sostituisce a tutti gli effetti quello del CONI (articolo 12, comma 1 Dlgs 39/2021). Quanto recato con la riforma non sembrerebbe tuttavia coordinarsi con quanto previsto dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, specie con riguardo alle funzioni del Coni.

I decreti di riforma non abrogano né sospendono il decreto Melandri che rimette al Consiglio nazionale Coni il compito di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi (articolo 5 Dlgs 242/1999). L'esercizio di tali funzioni, reso impossibile dall'attuale formulazione della norma, è alla base delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio nazionale Coni a confermare, con apposita delibera del 15 settembre scorso, la validità del Registro Coni prevedendo l'obbligo di iscrizione delle Asd/Ssd al fine di poter esercitare le attività di riconoscimento e controllo affidategli dal citato decreto Melandri.

Nella sostanza, il Coni sembrerebbe mantenere in vita il proprio Registro, riconoscendo invece il ruolo di quello del Dipartimento Sport per tutto ciò che le norme statali attribuiscono alla veste di Asd/Ssd. Si assisterebbe così ad una duplicazione in termini di adempimenti, dovendo le Asd/Ssd essere iscritte in due diversi registri per mantenere il riconoscimento sportivo. Altro tema legato al coordinamento col nuovo Registro riguarda poi le novità recate nel correttivo al decreto 36/21 (si veda altro pezzo in pagina) che mantiene in capo agli enti l'onere di comunicare i dati dei rapporti di lavoro direttamente al Registro tenuto dal Dipartimento. Un adempimento che, equivarrà alla comunicazione al centro per l'impiego. Di conseguenza il nuovo Registro assolverà non solo alle funzioni di certificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche di regolazione per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro. Va tuttavia considerato che la previsione del correttivo non trova conforto nella formulazione del decreto 39/2021 istitutivo del Registro, come da ultimo novellato dal decreto Sostegni bis (articolo 10, comma 13-quinquies DI 73/2021). Nell'elenco dei dati che le Asd/Ssd sono tenuti a comunicare al Registro scompare, infatti, il riferimento ai contratti di lavoro sportivo. Si tratta dell'ennesimo difetto di coordinamento su cui il legislatore dovrà intervenire.